



Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Rapporto esplicativo

Giugno 2016

Indice

Introduzione	3
2 Commento ai singoli articoli	4
2.1 Articolo 1 Imprese industriali	4
2.2 Articolo 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive.....	5
2.3 Articolo 3 Progetto	5
2.4 Articolo 4 Riorientamento	5
2.5 Articolo 5 Posti di tirocinio e personale a prestito.....	6
2.6 Articolo 6 Importanza per l'economia regionale	6
2.7 Articolo 7 Inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione	7
2.8 Articolo 8 Eccezioni	8
2.9 Articolo 9 Importo massimo	9
2.10 Articolo 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PL _{nuovi})	10
2.11 Articolo 11 Imputazione del debito fiscale all'agevolazione fiscale	11
2.12 Articolo 12 Termine di trattazione.....	11
2.13 Articolo 13 Rapporto annuale.....	12
2.14 Articolo 14 Prosecuzione dell'agevolazione fiscale	12
2.15 Articolo 15 Entrata in vigore	13

Figure

Figura 1: imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive	5
Figura 2: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d'impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto dell'assoggettamento)	7
Figura 3: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese esistenti (con o senza cifra d'affari)	8

Introduzione

Conformemente all'articolo 103 della Costituzione federale¹ la Confederazione, in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0, LPR) «può concedere sgravi sull'imposta federale diretta».

Nel quadro dei lavori preparatori per il programma pluriennale sulla politica regionale 2016–2023 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha commissionato una valutazione esterna dell'attuazione della politica regionale conformemente all'articolo 18 LPR². La valutazione ha riguardato anche le agevolazioni fiscali concesse secondo l'articolo 12 LPR³.

Nel mese di ottobre del 2013, basandosi sui risultati della valutazione esterna, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una revisione dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale⁴ (di seguito ordinanza del Consiglio federale). La revisione prevede principalmente i seguenti quattro orientamenti:

- l'introduzione di un importo massimo affinché le agevolazioni fiscali siano sempre in rapporto con i posti di lavoro previsti;
- l'adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d'assetto del territorio;
- l'introduzione di una maggiore trasparenza sulle agevolazioni fiscali concesse;
- modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acquisite.

Con la revisione totale sono state sostituite sia l'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale⁵ previgente sia il commento all'ordinanza.

L'ordinanza del Consiglio federale stabilisce, come finora, i principi per la determinazione delle zone di applicazione e delega la competenza di tale determinazione al DEFR. Il DEFR ha verificato le zone di applicazione sulla base dei nuovi principi stabiliti dall'ordinanza del Consiglio federale. L'ordinanza del DEFR sulle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali⁶ (di seguito ordinanza del DEFR sul perimetro) è stata modificata e sottoposta a un'indagine conoscitiva presso i Cantoni. Sui risultati dell'indagine conoscitiva è stato redatto

¹ **Articolo 103 Politica strutturale**

«La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.»

² **Articolo 18 Valutazione del programma pluriennale**

«Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all'Assemblea federale.»

³ B, S, S. in collaborazione con IRENE, «Évaluation des allègements fiscaux dans le cadre de la politique régionale», ottobre 2013.

KPMG, «Système d'allègements fiscaux en comparaison internationale», ottobre 2013.

Credit Suisse Economic Research, «Examen des zones d'application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR», luglio 2014.

I rapporti finali della B, S, S., della KPMG e di Credit Suisse Economics Research sono pubblicati sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (disponibili soltanto in tedesco e in francese)

(https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/KMU-Politik/Steuererleichterungen_im_Rahmen_der_Regionalpolitik.html).

⁴ RS 901.022

⁵ RU 2007 6865

⁶ RS 901.022.1

Nuovo titolo: ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali.

e pubblicato un rapporto⁷ conformemente agli articoli 1, 20 e 21 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione⁸. Le direttive di applicazione del DEFR del 27 novembre 2012⁹ per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale (di seguito direttive di applicazione) sono state abrogate. Le disposizioni di tali direttive, completate da una serie di precisazioni, sono state in parte trasposte nell'ordinanza del Consiglio federale. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione sono contenute nella nuova ordinanza del DEFR¹⁰ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (di seguito ordinanza di applicazione del DEFR). L'ordinanza di applicazione del DEFR è stata sottoposta a un'indagine conoscitiva presso i Cantoni.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Articolo 1 Imprese industriali

Beneficiaria delle agevolazioni fiscali secondo l'articolo 12 capoverso 2 LPR è un'impresa industriale o un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive che «*crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti*». L'articolo 1 capoverso 2¹¹ dell'ordinanza del Consiglio federale delega al DEFR la competenza di descrivere le imprese (imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive).

La definizione delle imprese industriali contenuta nell'articolo 1 dell'ordinanza di applicazione del DEFR è ripresa dalle direttive di applicazione e completata. Come avvenuto finora, il DEFR si basa sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell'Ufficio federale di statistica del 2008. Sono considerate «industriali» le seguenti attività economiche:

- a. attività manifatturiere secondo la sezione C NOGA;
- b. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 NOGA.

Le attività informatiche (lett. b) vengono trasferite dal «settore terziario vicino ad attività produttive» alle attività «industriali».

Un'impresa industriale può realizzare due tipi di progetti:

- nell'ambito delle attività economiche di cui all'articolo 1 (progetti industriali) o
- al di fuori di tali attività (progetti non industriali, cfr. 2.2). Queste imprese vengono definite aziende del settore terziario vicine ad attività produttive.

⁷ Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 3).

⁸ RS 172.061.1

⁹ Le direttive di applicazione sono pubblicate sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 3).

¹⁰ RS 901.022.2

I commenti sono pubblicati sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali (cfr. link alla nota 3).

¹¹ Art. 1 cpv. 2: «*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le imprese di cui all'articolo 1.*»

Figura 1: imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

	Impresa industriale	Azienda del settore terziario
Progetto industriale	✓ (art. 1)	x
Progetto non industriale	✓ (art. 2)	x

2.2 Articolo 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

Partendo dal gruppo di potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPR e dalla delega delle competenze di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale (cfr. punto 2.1), l'articolo 2 definisce le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive come imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all'articolo 1. Ciò corrisponde in gran parte alle direttive di applicazione previgenti e alla prassi (cfr. Figura 1).

Esempio:

Un'impresa attiva a livello mondiale nel settore dei macchinari (*impresa industriale conformemente all'art. 1*) centralizza il settore della ricerca e dello sviluppo, la contabilità interna e le attività di *Supply Chain Management* per i mercati EMEA (*attività al di fuori delle attività industriali di cui all'art. 1 lett. a e b*) in una determinata località in Svizzera.

2.3 Articolo 3 Progetto

L'articolo 3 corrisponde alla prassi seguita finora in base alla quale il progetto consiste nella costituzione o nel riorientamento di un'unità giuridica o di uno stabilimento d'impresa.

I progetti delle società di persone sono esclusi dall'articolo 3. Secondo l'articolo 12 capoverso 1 LPR la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta «*se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990¹² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni*». L'articolo 23 LAID si riferisce esplicitamente ed esclusivamente a persone giuridiche.

Uno stabilimento d'impresa è una sede fissa di affari o di lavoro secondo l'articolo 51 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).

2.4 Articolo 4 Riorientamento

L'articolo 4 sancisce in maniera esplicita la prassi seguita finora secondo cui si ha un riorientamento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale di una parte o dell'insieme dell'attività aziendale. Secondo le direttive di applicazione previgenti¹⁴ il cambiamento è essenziale quando, cumulativamente:

¹² LAID, RS 642.14

¹³ Art. 51 cpv. 2 LIFD: «*Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.*»

¹⁴ V. anche il rapporto «*Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts*», parte X sezione C, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna.

- a. comporta una soluzione innovativa volta al miglioramento di prodotti, processi di produzione o processi di gestione aziendale, e
- b. implica investimenti che non servono esclusivamente a sostituire investimenti esistenti.

2.5 Articolo 5 Posti di tirocinio e personale a prestito

L'articolo 5 riprende i contenuti delle direttive di applicazione, integrando l'articolo 7¹⁵ dell'ordinanza del Consiglio federale.

Capoverso 1

Come avvenuto finora, conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del Consiglio federale i posti di tirocinio vengono conteggiati con il numero di posti di lavoro previsti o da riorientare.

Capoverso 2

Come in precedenza, i posti occupati da personale di cui all'articolo 27 dell'ordinanza sul collocamento (RS 823.111) non vengono conteggiati come posti di lavoro.

2.6 Articolo 6 Importanza per l'economia regionale

L'articolo è nuovo.

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1 l'importanza particolare per l'economia regionale conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2¹⁶ dell'ordinanza del Consiglio federale è data quando il progetto soddisfa almeno quattro criteri specificati all'articolo 8 capoverso 1 lettere a - h¹⁷ dell'ordinanza del Consiglio federale.

Capoverso 2

Nella sua proposta il Cantone indica i quattro criteri determinanti per quanto riguarda l'importanza del progetto per l'economia regionale secondo il capoverso 1.

¹⁵ Art. 7

«¹ Il numero di posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di impiego. Una percentuale di impiego del 100 per cento corrisponde a un posto di lavoro.

² Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato conclusi secondo il diritto svizzero dall'impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.»

¹⁶ Art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2

«Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se (...) il progetto riveste un'importanza particolare per l'economia regionale.»

¹⁷ Art. 8 cpv. 1

«L'importanza particolare di un progetto per l'economia regionale è valutata segnatamente in base ai seguenti criteri:

- a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o in una base simile;
- b. numero di posti di lavoro da creare o da riorientare nella zona di applicazione;
- c. investimenti pianificati nella zona di applicazione;
- d. acquisti, ordinazioni o richieste di prestazioni pianificati o effettuati nella zona di applicazione;
- e. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto pianificato;
- f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione;
- g. soluzione innovativa volta al miglioramento di prodotti, processi di produzione o processi di gestione aziendale;
- h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.»

2.7 Articolo 7 Inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione


L'articolo 10 capoverso 2¹⁸ dell'ordinanza del Consiglio federale delega al DEFR la competenza di disciplinare l'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. Nell'elaborazione della nuova ordinanza di applicazione il DEFR si è ampiamente basato sulle direttive di applicazione e sulla prassi vigente.

Capoverso 1

Nel caso di progetti di nuove imprese, al posto dell'iscrizione nel registro cantonale di commercio, è il giorno in cui ha inizio l'assoggettamento all'imposta a essere considerato giorno di riferimento per l'inizio dell'agevolazione fiscale. Questo approccio ha il vantaggio di comprendere anche le nuove imprese non iscritte nel registro di commercio (in particolare gli stabilimenti d'impresa). L'assoggettamento coincide inoltre con una data chiaramente definita secondo la legislazione in materia fiscale alla quale possono far riferimento le autorità a cui compete la tassazione.

Se l'assoggettamento non ha ancora avuto inizio al momento della presentazione della proposta, l'agevolazione fiscale inizia al più tardi il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui la proposta completa di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO. I dettagli sono disciplinati nella decisione.

Figura 2: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d'impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto dell'assoggettamento)




Capoverso 2

Per i progetti di imprese esistenti l'agevolazione fiscale inizia come in precedenza con la realizzazione della prima cifra d'affari. La presentazione dei conti deve essere effettuata in base alle norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero.

Viene precisato che l'agevolazione fiscale inizia il 1° gennaio dell'anno civile corrispondente. I dettagli sono disciplinati nella decisione.

¹⁸ Art. 10 cpv. 2: «Il DEFR disciplina l'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.»

Figura 3: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese esistenti (con o senza cifra d'affari)



Capoverso 3

Nel caso di progetti di imprese esistenti che al momento della presentazione della proposta non hanno realizzato alcuna cifra d'affari, l'agevolazione fiscale inizia al più tardi il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui la proposta completa di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO.

Capoverso 4

La disposizione secondo cui il periodo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello dell'agevolazione fiscale concessa dal Cantone è stata ripresa dalle direttive di applicazione.

2.8 Articolo 8 Eccezioni

Questa disposizione è ripresa dalle direttive di applicazione e completata. Il termine supplementare concesso è stato portato da 2 a 5 anni.

Capoverso 1

Come finora, in casi motivati, in deroga all'articolo 7 capoverso 1 (nuove imprese, cfr. Figura 2) e capoverso 3 (imprese esistenti con un progetto ma senza cifra d'affari, cfr. Figura 3), l'agevolazione fiscale può iniziare più tardi. Ora vengono citate anche le misure edilizie come esempio che motiva la concessione di un termine supplementare per l'inizio dell'agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Secondo il capoverso 2 l'agevolazione fiscale inizia al più tardi il 1° gennaio del sesto anno civile successivo all'anno di presentazione della proposta.

Esempio: se la proposta viene presentata nell'anno x, in casi eccezionali motivati l'agevolazione fiscale può iniziare al più tardi il 1° gennaio dell'anno x + 6.

Capoverso 3

Come avvenuto finora, l'anno civile in cui la proposta di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale è stata presentata alla SECO non è incluso.

Capoverso 4

Nel caso in cui sia proposto un inizio posticipato dell'agevolazione fiscale, la motivazione e uno scadenziario dettagliato devono essere, come finora, obbligatoriamente inclusi nella documentazione completa.

2.9 Articolo 9 Importo massimo

I valori rilevanti dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione sono definiti nell'articolo 11 capoversi 1 e 2¹⁹ dell'ordinanza del Consiglio federale. La definizione della struttura dettagliata (aliquote e calcolo) è di competenza del DEFR (art. 11 cpv. 3).

Capoverso 1

Il capoverso 1 illustra i coefficienti per la determinazione dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale:

- numero di posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto (PL_{nuovi});
- numero di posti di lavoro che con il progetto si prevede di mantenere e di riorientare conformemente all'articolo 4 ($PL_{\text{mantenuti}}$);
- importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare (I_{nuovo});
- importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all'articolo 4 ($I_{\text{mantenuto}}$);
- durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (N).

Nel caso di $PL_{\text{mantenuti}}$ vengono considerati esclusivamente i posti di lavoro esistenti interessati direttamente da un riorientamento secondo l'articolo 4. La decisione può contenere anche condizioni riguardanti il mantenimento di posti di lavoro non riorientati.

Capoverso 2

Il calcolo dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale federale considera il numero dei nuovi posti da creare e/o da riorientare e la durata dell'agevolazione fiscale secondo la formula seguente:

$$[(PL_{\text{nuovi}} \times I_{\text{nuovo}}) + (PL_{\text{mantenuti}} \times I_{\text{mantenuto}})] \times N$$

Capoverso 3

Secondo il capoverso 3, I_{nuovo} è pari a 95 000 franchi e $I_{\text{mantenuto}}$ è pari a 47 500 franchi.

Capoverso 4

Secondo il capoverso 4 il DEFR verifica la formula e i valori determinanti almeno ogni due legislature.

Capoverso 5

¹⁹ Art. 11:

«¹ L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all'importo inferiore fra i due seguenti importi:

- a. i risparmi fiscali attesi a livello cantonale e comunale per l'impresa interessata;
- b. l'importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l'imposta federale.

² Essa non supera tuttavia in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione.

³ Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che i risparmi fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.»

Il capoverso 5 precisa che l'eventuale modifica della formula e dei valori determinanti per il calcolo dell'importo massimo non influisce sulle agevolazioni fiscali concesse, che rimangono in vigore fino al termine della loro durata.

2.10 Articolo 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PL_{nuovi})

L'articolo 10 stabilisce i criteri per la determinazione dei nuovi posti di lavoro (PL_{nuovi}) secondo l'articolo 9 con l'obiettivo di evitare abusi. A questo scopo l'articolo 10 considera la ripartizione dei nuovi posti di lavoro da creare secondo il piano aziendale su tutto il periodo di agevolazione fiscale.

Capoverso 1

Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale è creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL_{nuovi} corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale.

Esempio:

Periodo di agevolazione fiscale (N): 10 anni civili

Numero di nuovi posti di lavoro (PL) per tutto il periodo secondo il piano aziendale: 20

Numero di nuovi PL nella prima metà del periodo (5 anni civili): 10

- PL_{nuovi} secondo l'articolo 10 capoverso 1 = 20

Motivazione: con 10 PL previsti, nei primi 5 anni civili viene creato il 50 per cento dei 20 nuovi PL previsti per tutto il periodo dell'agevolazione fiscale. In questo caso si applica il capoverso 1 e PL_{nuovi} tiene conto dei PL creati secondo il piano aziendale per tutto il periodo di agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale è creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL_{nuovi} corrisponde al numero di posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2.

Esempio:

Periodo di agevolazione fiscale (N): 10 anni civili

Numero di nuovi posti di lavoro (PL) per l'intero periodo secondo il piano aziendale: 60

Numero di nuovi PL nella prima metà del periodo (5 anni civili): 10

- PL_{nuovi} secondo l'articolo 10 capoverso 2 = 10 x 2 = 20

Motivazione: con 10 PL previsti, nei primi 5 anni civili viene creato meno del 50 per cento dei 60 nuovi PL previsti per l'intero periodo di agevolazione fiscale. Si applica quindi il capoverso 2 e il numero di nuovi PL creati al termine della prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene moltiplicato per il fattore 2.

Capoverso 3

Nel caso di un periodo di anni dispari, il termine per l'adempimento è prolungato di sei mesi.

Esempio:

Periodo di agevolazione fiscale (N): 7 anni civili

Riferimento per il calcolo della metà del periodo: 4 anni civili.

Capoverso 4

Secondo la prassi vigente, le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2²⁰ dell'ordinanza del Consiglio federale entro la metà del periodo, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 10 capoversi 1–3.

2.11 Articolo 11 Imputazione del debito fiscale all'agevolazione fiscale

L'articolo 11 integra l'articolo 15 capoverso 5²¹ dell'ordinanza del Consiglio federale specificando le modalità di ottenimento dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale da parte dell'impresa beneficiaria nonché le responsabilità del Cantone.

Capoverso 1

L'importo dell'agevolazione fiscale può essere ottenuto dall'impresa per tutto il periodo dell'agevolazione fiscale. Se autorizzata dalla SECO, l'impresa può, conformemente all'articolo 15 capoverso 6²² dell'ordinanza del Consiglio federale, posticipare interamente o in parte il ricorso all'agevolazione fiscale nel corso della sua durata. Il diritto all'agevolazione fiscale decade nel momento in cui si esaurisce l'importo dell'agevolazione fiscale o scade il periodo di agevolazione fiscale. Gli importi non utilizzati durante il periodo non sono recuperabili.

Capoverso 2

L'importo dell'agevolazione fiscale può essere imputato unicamente alle imposte legate al progetto che beneficia dell'agevolazione fiscale. Questo può richiedere una contabilità specifica per il progetto in modo che le imposte applicate al progetto e quelle applicate alle restanti attività dell'impresa siano chiaramente distinguibili.

Capoverso 3

Il Cantone cui compete la tassazione dell'impresa assicura per ogni periodo fiscale il controllo del conteggio dell'agevolazione fiscale.

Il Cantone adempie l'obbligo di cui al capoverso 3 nei confronti della SECO indicando nel rapporto annuale l'importo rimanente dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (cfr. n 2.13). A differenza degli altri dati contenuti nel rapporto annuale, l'importo residuo può essere determinato e comunicato alla SECO solo dopo la tassazione definitiva dell'impresa. Poiché i dati sulla tassazione in genere sono disponibili con un differimento temporale (fino a un massimo di 5 anni dopo la fine dell'anno di esercizio corrispondente²³), l'importo residuo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione per l'anno x può essere eventualmente indicato solo in un rapporto annuale successivo (al più tardi nel rapporto annuale x + 5).

2.12 Articolo 12 Termine di trattazione

L'articolo 12 è ripreso dalle direttive di applicazione. Com'è avvenuto finora, la proposta del Cantone viene trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione del dossier completo. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.

²⁰ Art. 6 cpv. 2: «Se il richiedente è un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, la Confederazione può accordare agevolazioni fiscali soltanto se il progetto prevede la creazione di almeno dieci nuovi posti di lavoro.»

²¹ Art. 15 cpv. 5: «Il DEFR informa sull'agevolazione fiscale federale concessa all'impresa il Cantone che ha presentato la proposta nonché l'autorità cantonale cui compete la tassazione. Informa inoltre l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).»

²² Art. 15 cpv. 6: «La SECO può permettere a un'impresa, su sua richiesta, di posticipare interamente o in parte il ricorso all'agevolazione fiscale nel corso della sua durata. L'importo e la durata dell'agevolazione fiscale concessa rimangono invariati.»

²³ Art. 120 cpv. 1 LIFD: «Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.»

2.13 Articolo 13 Rapporto annuale

L'articolo 13 definisce, integrando l'articolo 16 capoverso 3²⁴ dell'ordinanza del Consiglio federale, la procedura di trasmissione del rapporto annuale. Le disposizioni sono riprese dalle direttive di applicazione (cpv. 1–4) e completate (cpv. 5).

Capoverso 1

Com'è avvenuto finora, il Cantone trasmette alla SECO i dati conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale utilizzando il modulo prescritto dalla SECO.

Capoverso 2

Come finora, il rapporto annuale deve essere firmato sia dall'impresa che dal Cantone. In tal modo l'impresa conferma l'esattezza delle informazioni fornite. Il Cantone conferma da parte sua l'avvenuta verifica della plausibilità delle informazioni fornite dall'impresa.

Capoverso 3

Come in precedenza, in mancanza della firma dell'impresa o del Cantone, il rapporto annuale è considerato incompleto e non presentato.

Capoverso 4

Com'è avvenuto finora, al posto del rapporto annuale l'impresa può presentare anche un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale.

Capoverso 5

Questo capoverso è introdotto sulla base dell'articolo 17²⁵ (ufficio di revisione) dell'ordinanza del Consiglio federale. Anziché una conferma allegata al rapporto annuale, l'ufficio di revisione può firmare anche il rapporto annuale stesso.

2.14 Articolo 14 Prosecuzione dell'agevolazione fiscale

L'articolo 14 è ripreso dalle direttive di applicazione e precisato.

In base alla prassi seguita finora, la durata dell'agevolazione fiscale viene suddivisa in due periodi nelle decisioni del DEFR. Al termine del primo periodo l'agevolazione viene prolungata per il secondo periodo se sono soddisfatti le condizioni e gli oneri stabiliti nella decisione del DEFR.

Capoverso 1

Il capoverso 1 è ripreso dalle direttive di applicazione. La SECO verifica il rispetto delle condizioni e degli oneri, in particolare sulla base del rapporto annuale. Se non viene presentato il rapporto annuale non è possibile confermare la prosecuzione dell'agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 è ripreso dalle direttive di applicazione e dà la facoltà alla SECO di richiedere, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e degli oneri, ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro.

Capoverso 3

²⁴ Art. 16 cpv. 3: «I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell'impresa, i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.»

²⁵ Art. 17: «Le imprese soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni (CO) devono fare confermare ogni anno dall'ufficio di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni e alla Confederazione.»

Il capoverso 3 viene ripreso dalle direttive di applicazione e stabilisce che la SECO informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell'agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell'impresa. La SECO informa nel contempo il Cantone che ha presentato la proposta, l'autorità cantonale cui compete la tassazione e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Capoverso 4

Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla prassi odierna. La comunicazione della SECO di cui al capoverso 3 offre all'impresa la possibilità di prendere posizione entro una determinata scadenza e di chiedere una decisione impugnabile del DEFR.

2.15 Articolo 15 Entrata in vigore

L'ordinanza di applicazione del DEFR entrerà in vigore insieme all'ordinanza del Consiglio federale e all'ordinanza del DEFR sul perimetro il 1° luglio 2016.